

Roma, 16 febbraio 2021

**Circolare n. 56/2021**

**Oggetto: Notizie in breve.**

**Trasporti internazionali – Assegnazione autorizzazioni multilaterali CEMT**

– Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la graduatoria relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2021. A 115 delle 119 imprese che hanno presentato domanda sono state assegnate 380 autorizzazioni. Insieme alle 102 autorizzazioni rinnovate alle imprese già aventi diritto si completa quindi il contingente italiano che è pari a 482 autorizzazioni CEMT. Si rammenta che i criteri per il rilascio dei permessi sono stati fissati dal DD 11.9.2015, n. 149 – Decreto MIT del 25.1.2021 su G.U. n.36 del 12.2.2021.

**Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Obblighi per il personale viaggiante proveniente dal Brasile**

– In considerazione del diffondersi della variante brasiliana del Covid 19 sono state introdotte restrizioni per chi fa ingresso in Italia proveniente dal Brasile che valgono anche per il personale di bordo di navi e aerei – Ordinanza Ministero della Salute del 13.2.2021 pubblicata su GU n.38 del 15.2.2021.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta [circ.re conf.le n.69/2020](#)  
Allegati due  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.36 del 12.2.2021

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DECRETO 25 gennaio 2021**

**Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2021, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).**

**IL DIRIGENTE**

della divisione 3 autotrasporto internazionale di merci

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la quantità di autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della

classe ambientale dei veicoli, e nella temuta ipotesi di «Brexit - no deal»;

Considerato che, come concordato con le associazioni di categoria e' stata richiesta per l'anno 2021 all'ITF-CEMT, con nota prot. n. 13868 del 2 settembre 2020 l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria Euro VI e anche in parte Euro V, in modo tale da non limitare l'accesso agli operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di classe ambientale mantenendo come il 2020 i numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli Euro V e superiori e 320 valide per veicoli Euro VI;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2020)11/PROV, trasmesso con nota SA/2020.142 dell'11 dicembre 2020 dall'International transport forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2021 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stese autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali introdotte recentemente dalla Grecia e per il 2021 dall'Austria con riferimento ai veicoli Euro VI, e' stata modificata la categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilita' in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune non sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa;

Considerato che conseguentemente alle scelte sopracitate, le autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono cosi' strutturate:

162 Euro V;

320 Euro VI;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite a fine 2020 per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 102 autorizzazioni (43 Euro V e 59 Euro VI), per garantire il piu' possibile nel 2021 la continuita' operativa di chi gia' era detentore di autorizzazioni CEMT;

Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 380 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (119 Euro V e 261 Euro VI);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotta allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 119 domande pervenute;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1**

E' approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), la graduatoria di merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa all'anno 2021 per il rilascio delle residuali 380 autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ancora disponibili.

##### **Art. 2**

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

##### **Art. 3**

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

Il dirigente: Costa

DATI IMPRESA				
Pos.	Denom. Impresa	REN	ALBO	Punti
1	AUTA MAROCCHI SPA	M0059208	TS3101379V	1297,80
2	ARCESE TRASPORTI S.P.A.	M0055848	TN2050770F	855,00
3	NAPOLITRANS S.R.L.	M0092714	SA7110030G	473,04
4	TORELLO TRASPORTI SRL	M0003725	AV6902365K	429,84
5	TRANS ITALIA SRL	M0052060	SA7106006E	303,40
6	AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO SRL	M0031585	MN1652759W	281,88
7	RIBONI RBN SRL	M0117320	TN2054821X	259,74
8	COOPERATIVA PARATORI GENOVA A R.L	M0023102	GE3400562P	241,20
9	CONSERVA SPA	M0113678	BA7463638J	207,27
10	CECCONI SPA	M0003144	AR4752567E	184,23
11	MESAROLI LOGISTICA SPA	M0107754	VR2809718Z	181,08
12	I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS SRL	M0077526	TO0073519H	171,81
13	GOKBORA TRASP.INT. E COMM. ESTERO SRL	M0072053	TS3102230M	169,00
14	FERCAM SPA	M0010997	BZ2150302Z	162,27
15	LOGEAST SRL	M0106302	TS3102390N	148,50
16	TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO.SRL	M0068430	NA6612946D	145,80
17	ALPETRANS SRL	M0063282	VI2953326G	129,60
18	AUTOTRASPORTI VERCESI S.P.A.	M0027509	MI0850292 L	121,14
19	GRUPPO MERCURIO SPA	M0087891	PR4255164H	118,44
20	CORSI S.P.A.	M0065350	VR2807231F	110,16
21	RIVA LOGISTIC & SERVICE SRL	M0016124	CO1454853V	108,60
22	FERRARI ALDO TRASPORTI SRL	M0038218	PC4353586V	107,55
23	THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE SRL	M0101721	GO3151357R	104,49
24	BRACCHI SRL	M0027489	MI0850067M	103,30
25	GUGEL SRL	M0060050	TV2655895F	102,96
26	CHIGGIATO TRASPORTI SRL	M0039462	PD2456918C	102,51
27	RICOTTO SRL	M0056435	TO0050057J	99,72
28	T.T.E. TOP TRANSPORT EUROPE SRL	M0108306	FR6105270M	98,64
29	CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL	M0057183	TO0063794B	96,12
30	CICCIOLI-HELVIA RECINA SRL	M0073806	MC5453376L	90,00
31	ADAMI AUTOTRASPORTI S.P.A.	M0064700	VR2804308S	88,80
32	TAROTRANS SRL	M0042430	PR4253018G	84,20
33	AUTOTRASPORTI DE GIROLAMI S.P.A.	M0073257	TV2658203C	83,34
34	EURO TRANS CHIMICA S.R.L.	M0120120	NA6616670Y	77,76
35	LIVERANI GROUP SPA ITALIA	M0065345	VR2807209S	72,72
36	CURCIO TRASPORTI E SERVIZI SRL	M0052601	SA7108397L	72,00
37	ROMANO TRASPORTI SRL	M0035416	NA6611549N	69,20
38	AUTOTRASPORTI SOROSINA S.R.L	M0006756	BG1156522L	64,80
39	TIRADRIATICA	M0127254	FI4700037E	62,00
40	VHS TRASPORTI E LOGISTICA SRL	M0135105	TS3107815Z	58,86
41	SE.TRA.S. (SERVIZI TRASPORTI SPECIALI) S.R.L	M0058958	TR5750808U	55,98
42	AUTOTRASPORTI D'ESTE SNC	M0013857	CH6451250M	54,54
43	KOINÈ TRANSPORT S.R.L.	M0125797	BG1158597S	54,00
44	PARATORI SRL	M0128598	GE3410732A	52,80
45	MATELDA SRL	M0038274	PC4353712H	50,40
46	CO.MA.TRA. LOGISTICA SOC. COOP.	M0117597	TO0075781A	50,00
47	SARLOG SRL	M0126323	TO0078063Q	48,24
48	GIURIATO & FORTUNA SPA	M0114865	VR2809874N	46,62
49	MASOTTI SRL	M0060832	UD3252334R	43,20
50	AUTOTRASPORTI CAMBIANICA SRL	M0005837	BG1150717D	42,84



51	S.T.L. SOCIETÀ TRASPORTI LIQUIDI SRL	M0062242	VE2252495E	40,90
52	C.L.T. SOC.COOP. A R.L.	M0045248	RA4403608P	40,80
53	AUTOTRASPORTI RATTENNI SRL	M0040066	PE6400671Q	39,60
54	FARESIN SRL	M0064141	VI2957129F	34,40
55	TAURO AUTOTRASPORTI S.R.L.	M0081217	TE 6552524K	34,20
56	CICOLANI MAURO E FIGLI SRL	M0002777	AQ6501730A	33,48
57	AUTOTRASPORTI CORTI SRL	M0015706	CO1453229A	32,76
58	VAINIERI AZIENDA TRASPORTI SRL	M0093951	TV2658787V	32,76
59	CIRAULO TRASPORTI S.R.L.	M0069687	ME8504841H	32,40
60	DISSEGNA MARCELLO SRL	M0071181	VI2958418J	30,80
61	IL PARMENSE TRASPORTI SRL	M0042292	PR4250312L	27,90
62	EUROPEA SPEDIZIONI	M0059912	TV2655523H	25,56
63	CESENA TRASPORTI SRL	M0022309	FO3958288L	25,20
64	CINQUINA TRASPORTI SRL	M0102671	CH6451612U	24,84
65	FAGIOLI SPA	M0046570	RE4502860K	23,58
66	FIDEL SRL	M0093052	PD2460136C	22,20
67	CINQUINA SERVIZI SRL	M0013848	CH6451175W	19,80
68	LUCA TRASPORTI SAS	M0059213	TS3101455A	19,44
69	SVAT SPA	M0114884	VR2809870W	18,00
70	TRANSPEED PLUS SRL	M0022189	FO3958036S	17,28
71	TESTA FERDINANDO	M0037978	PC4352042C	16,50
72	BIGNOTTI MAURO	M0031670	MN1652948L	15,48
73	SERVIZI INTEGRATI ESPRESSI SRL	M0123056	TO0077932T	14,94
74	CWL WORLD LOGISTICS COMPANY S.R.L.	M0094553	BO3714975V	14,80
75	PAGLIA TRASPORTI DI PAGLIA FERNANDO & C SAS	M0022615	FR6102065U	14,40
76	SALVI ALESSANDRA	M0039475	PD2456966C	11,88
77	AUTOTRASPORTI MEI DI MEI LUIGI & C. SAS	M0059638	TV2654226N	11,20
78	MALENA MICHELE	M0038400	PC4353931V	11,00
79	ALBERTI G. E SANTI R. SRL	M0038090	PC4353055A	10,44
80	TICINO TRASPORTI SNC DI TERRAMANI G.G.E.A	M0028278	MI0860465K	9,30
81	AMATULLI AUTOTRASPORTI SAS DI AMATULLI FABIO E MARCO & C.	M0027520	MI0850349C	8,80
82	VECTORYS ITALIA SRL	M0126859	MI088273K	7,20
83	CIGALA TRASPORTI SRL	M0009667	BS1301507H	6,80
84	LAZZARI MASSIMO	M0088370	BG1157826N	6,80
85	BUZZATTI TRASPORTI SRL	M0007083	BL2401287D	6,48
86	TL.RA.SO. SRL	M0053259	SO1851015S	6,48
87	AUTOTRASPORTI DAL CASTEL ROBERTO E NICOLA & C. SNC	M0089377	BL2401954H	6,40
88	PASCHETTO IDE AUTOTRASPORTI SRL	M0081679	TO0073887T	6,40
89	BENACOTRANS TRASPORTI INTERNAZIONALI S.R.L.	M0093075	BS1310100R	6,12
90	VILLA CLAUDIO	M0037961	PC4351735E	6,00
91	NEWLINE SAS DI VISENTHEINER ROBERT & C	M0011274	BZ 2152268U	6,00
92	CONTOZ FABIO	M0112480	AO001026V	6,00
93	TRASPORTI PETERLINI SRL	M0042331	PR4251120D	5,80
94	AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE SRL	M0074413	BS1309378E	5,76
95	PROMO TRANS SNC DI FERRARIS GIANNI & C	M0094728	RA4406350J	5,40
96	GARDIN ROBERTO	M0091547	PD2460086E	4,90
97	T.EVA SRL	M0124446	TS3107790L	4,80
98	ZAMBERLAN OVIANO	M0063764	VI2955906H	4,40
99	TRI.LEM SRL	M0083512	PD2459845N	4,40
100	MELLEA SAVERIO FRANCESCO	M0106935	MI0886665A	4,40
101	D'AGOSTINO S.R.L.	M0055822	TE 6552315Z	4,32



<b>102</b>	ZANELLOTTI ANGELO	M0038393	PC4353921T	<b>3,60</b>
<b>103</b>	CINQUINA TRASPORTI E SERVIZI SRL	M0083818	CH6452627U	<b>3,24</b>
<b>104</b>	FIUMARA SRLS	M0118836	RC8170538J	<b>3,24</b>
<b>105</b>	AUTOTRASPORTI DI MORABITO MICHELE	M0104468	MI0886499V	<b>3,20</b>
<b>106</b>	ALLUVI DANIELE	M0072022	MI0883114P	<b>2,88</b>
<b>107</b>	POGGIOLI STEFANO	M0038144	PC4353340Y	<b>2,40</b>
<b>108</b>	ZANNONI TRASPORTI SNC	M0085991	TV2658616Z	<b>2,16</b>
<b>109</b>	MATTIA TRASPORTI SNC	M0119321	TV 2659244D	<b>2,16</b>
<b>110</b>	BASE INTERNATIONAL FREIGHT S.R.L.	M0030216	MI0876161E	<b>2,00</b>
<b>111</b>	ZITO DOMENICO	M0084887	NO0653573M	<b>2,00</b>
<b>112</b>	LM TRANSPORT SRL	M0120203	PV1754746Q	<b>2,00</b>
<b>113</b>	CHAHIR ABDELILAH	M0117151	PC4355016V	<b>2,00</b>
<b>114</b>	STC SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI	M0023710	GE3408345Z	<b>1,44</b>
<b>115</b>	COSMOTANK SNC DI PASSARELLI DOMENICO C.	M0061619	MI0886801U	<b>1,20</b>

ELENCO N. 2.


**IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1.**

PER NON AVERE IN DISPONIBILITÀ ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ULTERIORI VEICOLI DELLA CATEGORIA MINIMA PREVISTA PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione Ren
<b>STD SRLS</b>	<b>MONSELICE (PD)</b>	<b>PD2461331C</b>	<b>M0121322</b>

PER AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI GRADUATORIA FUORI DAI TERMINI PREVISTI DALL'ART 11, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione Ren
<b>DRC INTERNATIONAL TRANSPORT SRLS</b>	<b>LARIANO (RM)</b>	<b>RM6001318B</b>	<b>M0136367</b>
<b>H&amp;F TRASPORTI SRL</b>	<b>CAPESTRANO (AQ)</b>	<b>AQ6502318A</b>	<b>M0118722</b>
<b>INTERNATIONAL TRUCK LINE SRL</b>	<b>ROMA (RM)</b>	<b>RM6000794C</b>	<b>M0129365</b>



G.U. n.38 del 15.2.2021

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**ORDINANZA 13 febbraio 2021**

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294, con la quale è stata avviata, fino al 15 febbraio 2021, la sperimentazione del progetto relativo ai voli «Covid-tested»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n. 13, con la quale sono state introdotte misure urgenti per la limitazione dell'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 gennaio 2021, n. 24, con la quale sono state reiterate fino al 15 febbraio 2021 le misure di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il report del 15 gennaio 2021 nel quale la societa' Aeroporti di Roma S.p.a., nel rappresentare che «la sperimentazione dei voli Covid-tested sull'aeroporto di Fiumicino ha prodotto eccellenti risultati in termini di: riduzione del rischio (...); efficacia operativa (...); soddisfazione dei passeggeri (...))», ha chiesto, tra l'altro, «l'estensione temporale della sperimentazione»;

Vista la nota prot. n. 5375 del 12 febbraio 2021 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria, con riferimento alla diffusione della variante del virus SARS-CoV-2 osservata in Brasile, ha rappresentato che «si ritiene opportuno suggerire di voler disporre la proroga del divieto d'ingresso e del transito fino a miglioramenti e/o variazione dell'attuale scenario epidemiologico», prevedendo, tra l'altro, anche la necessita', per le persone che fanno ingresso/rientro in Italia, di effettuare «un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dei quattordici giorni di quarantena»;

Considerato che, nella medesima nota, la Direzione generale della prevenzione sanitaria, con riferimento alla variante sudafricana rilevata nella regione del Tirolo austriaco, ha suggerito di «adottare misure restrittive per i passeggeri in arrivo in Italia dall'Austria a bordo di qualunque mezzo di trasporto (terrestre e/o aereo)»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, misure urgenti per la limitazione dell'ingresso nel territorio nazionale di viaggiatori internazionali provenienti dal Brasile e dall'Austria;

Ritenuto, altresì, necessario e urgente reiterare, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure urgenti disposte con la citata ordinanza 23 novembre 2020 relativa alla sperimentazione dei voli «Covid-tested»;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

**Emana  
la seguente ordinanza:**

**Art. 1  
Limitazioni all'ingresso di viaggiatori  
provenienti dal Brasile**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza ovvero che rientrino nei casi di cui all'art. 8, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 o siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessita', all'ingresso in Italia. In tal caso, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al

Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

#### **Art. 2**

##### **Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Austria**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a dodici ore in Austria sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 8, comma 7, lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, fermo restando l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nei sette giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

3. Il presente articolo si applica dal giorno successivo alla data di adozione della presente ordinanza fino al 5 marzo 2021.

#### **Art. 3**

##### **Voli «Covid-tested»**

1. L'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, richiamata in premessa, e' rinnovata fino al 5 marzo 2021.

#### **Art. 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, la presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 270